

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra le seguenti parti:

FREIA FARMACEUTICI S.R.L. (c.f. e p.iva 06625060964), con sede in Milano, via Marghera n. 22, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Alessandro Guido Cavalieri Manasse, assistita dagli avv.ti Federico Galgano e Mario Baraldi (di seguito anche solo “**Freia**”),

e

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA (GIÀ CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA) (c.f. 97231970589), istituito con D. Lgs. 9 ottobre 1999, n. 454, con sede legale in Roma, via Po n. 14, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita dall’Avvocatura dello Stato (di seguito anche solo “**CREA**” e congiuntamente con Freia, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE

- A.** nell’ambito della propria attività di commercio, distribuzione, fabbricazione e produzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e ulteriori attività connesse, Freia si avvaleva dell’esperienza di CREA per lo sviluppo della coltivazione di *Cannabis sativa* e, a far data dal 2010, le Parti sottoscrivevano una convenzione per prestazione di servizi, dietro corrispettivo, avente ad oggetto il conferimento di una attività di ricerca dal titolo “*Selezione di una cultivar di Cannabis sativa priva di sostanze psicotrope ad elevato contenuto negli acidi grassi α e γ -linoleico*”, successivamente seguita da altre convenzioni, di cui l’ultima del 15 febbraio 2012;
- B.** il giorno 3.10.2016 CREA depositava ricorso per decreto ingiuntivo e, con provvedimento n. 6005/2016, emesso dal Tribunale di Bologna in data 14.11.2016 e notificato a Freia il 25.11.2016, quest’ultima veniva ingiunta a pagare la somma di euro 76.031,52, oltre ad interessi legali, nonché euro 1.425,00 per compensi, euro 406,50 per esborsi, 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- C.** in data 2.12.2016 Freia notificava atto di citazione in opposizione al predetto decreto con conseguente instaurazione del procedimento di cognizione R.G. 19198/2016 innanzi al

Tribunale di Bologna, sollevando, *inter alia*, eccezione di inadempimento da parte di CREA;

- D.** nel corso del predetto giudizio di opposizione interveniva tra i difensori delle Parti uno scambio di corrispondenza che ha condotto alla formulazione del presente accordo al fine di definire la controversia, in via bonaria, alle condizioni di seguito indicate (l' "**Accordo**").

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 2.** Con il presente Accordo CREA rinuncia alle pretese avanzate nei confronti di Freia così come enunciate nel ricorso per decreto ingiuntivo del 3.10.2016 e successivamente dal decreto ingiuntivo n. 6005/2016 emesso dal Tribunale di Bologna, nonché - come *infra* specificato all'art. 6 -, a qualsiasi altra pretesa nei confronti di Freia.
- 3.** Freia rinuncia agli atti e alle domande avanzate con giudizio di opposizione instaurato innanzi al Tribunale di Bologna - R.G. 19198/2016 – e, subordinatamente al regolare pagamento degli importi di cui all'art. 4, CREA accetta tale rinuncia.
- 4.** Freia offre di corrispondere, e CREA accetta di ricevere a saldo e stralcio di ogni pretesa, gli importi indicati nelle prime due fatture emesse da CREA e relative alla prima relazione prodotta e alle analisi effettuate, ovvero:
 - a) Fattura n. C06T-000042 del 23 febbraio 2011 di importo pari ad **euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00)** iva compresa;
 - b) Fattura n. C06T-000177 del 19 maggio 2011 di importo pari ad **euro 3.600,00 (tremilaseicento/00)** iva compresa.
- 5.** La corresponsione delle predette somme di cui all'art. 4 let. a) e b) deve essere effettuata da Freia a favore di CREA entro 30 giorni a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN IT19S0100503382000000218660 causale: "Accordo relativo al giudizio r.g.n. 191987/2016 TriB. Bologna".
- 6.** Con la sottoscrizione del presente Accordo e la regolare esecuzione del pagamento delle somme di cui all'art. 4, le Parti dichiarano di essere completamente soddisfatte e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per alcun titolo, ragione e/o causa dedotta o

deducibile, anche di carattere risarcitorio e, ad ogni modo, dichiarano di voler rinunciare irrevocabilmente ad ogni possibile eventuale loro azione e/o pretesa in relazione a tutti i rapporti contrattuali tra loro intervenuti e, pertanto, CREA rinuncia al residuo credito di cui al decreto ingiuntivo n. 6005/2016 emesso dal Tribunale di Bologna. A tal fine, non appena intervenuto il pagamento di cui all'art. 4 e 5, CREA provvederà ad emettere immediatamente nota di credito in relazione alle rimanenti fatture, in particolare: fattura n. C06T-000164 del 15.5.2012 di importo pari ad **euro 10.890,00** iva compresa; n. C06T-000004 del 21.1.2013 di importo pari ad **euro 10.164,00** iva compresa; fattura n. C06T-000005 del 21.1.2013 di importo pari ad **euro 9.999,44** iva compresa; fattura n. C06T-000666 del 27.12.2013 di importo pari ad **euro 10.248,00** iva compresa; fattura n. C06T-000132 del 28.3.2014 di importo pari ad **euro 10.082,08** iva compresa; fattura n. C06T-000754 del 18.12.2014 di importo pari ad **euro 10.248,00** iva compresa.

7. Gli avvocati Mario Zito, Federico Galgano e Mario Baraldi sottoscrivono il presente Accordo per rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dall'art. 13, comma 8, L. 247/2012.

Bologna - Roma, 11 febbraio 2020

FREIA FARMACEUTICI S.R.L

Alessandro Guido Cavalieri Manasse

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (GIÀ

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA

Legale rappresentante *pro tempore*

Cons. Gian Luca Calvi

Per rinuncia a valersi del disposto di cui all'art. 13, comma 8, l. 247/2012.

Avv. Mario Zito

Avv. Federico Galgano

Avv. Mario Baraldi
